



Provincia di Padova

DECRETO

N° di Reg. 54
del 13/04/2017

644

Immediatamente eseguibile

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI PESCA TEMPORANEO E PARZIALE NELLE ACQUE DEL BACINO GIARETTA, PARTE NORD - COMUNI DI CARMIGNANO DI BRENTA E CITTADELLA.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che alla Provincia spettano le funzioni amministrative in materia di pesca secondo la Legge 56/2014 art. 1 comma 89, L.R. 19/2015 e L.R. 30/2016 nel rispetto della Legge 19/98 e s.m.i.;

PREMESSO che la L.R. n. 19/1998 e s.m.i. "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" all'art. 16 - comma 1 prevede che "Le Province, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati";

RICHIAMATO il Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova n. 20/1999 e s.m.i., che all'art. 6 - comma 4 prevede che "la Provincia ha facoltà di istituire, per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo e per particolari esigenze di tutela della fauna ittica, zone di divieto di pesca (*omissis*)";

VISTA la nota pervenuta in data 20/3/2017 protocollata al n. 31550, dal Comune di Carmignano di Brenta, con la quale viene chiesto di istituire un divieto temporaneo di pesca dal 20 marzo al 30 giugno del corrente anno, nella parte nord del Bacino Giaretta, ricadente nei comuni di Carmignano di Brenta e Cittadella, così delimitata: intero sviluppo della sponda nord compresi i primi 400 m. dei lati est ed ovest che da essa si dipartono;

PRESO atto che tale richiesta viene motivata dal fatto che l'attività di pesca in tali periodi e in detti luoghi può comportare disturbo alla nidificazione di varie specie ornitiche di anatidi e limicoli presenti in zona;

ACCERTATA la nidificazione nella parte nord del bacino idrico citato di svariate specie di fauna ornitica acquatica di interesse conservazionistico, tra le quali rientrano specie inserite nell'allegato I

della Direttiva 79/409/CEE in oggetto;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di pesca in tali luoghi può comportare rischio per il buon esito dell'attività riproduttiva in corso in quanto elemento di disturbo della nidificazione;

DATO ATTO che ogni azione volta a diminuire il disturbo antropico soprattutto nei periodi di sosta e riproduzione come la primavera sono senz'altro utili al miglioramento della funzionalità faunistica della zona;

CONSIDERATO altresì che la tutela della fauna ornitica acquatica costituisce interesse generale per la collettività nonché attività che rientra nelle competenze della Provincia alla gestione e alla tutela della fauna selvatica;

ACQUISITO il parere tecnico espresso dal dr. Giorgio Tocchetto, tecnico faunista della Provincia di Padova, in data 27/3/2017 prot. n. 35326 che attesta che in quell'area vi è un habitat particolare dove si concentrano numerose specie di uccelli tipici delle aree umide, molte delle quali inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e che la presenza di pescatori, in questo periodo dell'anno, crea disturbo alla nidificazione di specie quali ardeidi, limicoli e anatidi e fatto proprio dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, dott. Renato Ferroli;

RITENUTO pertanto di confermare la necessità di istituire un divieto temporaneo parziale dell'attività di pesca nella parte nord del Bacino Giaretta in quanto potenziale fonte di disturbo per la fauna ornitica acquatica nidificante, come da indicazioni fornite dal tecnico faunista dell'Ufficio Caccia

DECRETA

1. di istituire il divieto di pesca nella sponda nord del Bacino Giaretta, così delimitata: intero sviluppo della sponda nord ed ovest del bacino, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria;
2. di istituire tale divieto dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017;
3. di provvedere all'immediata ed idonea tabellazione dell'area di divieto ed alla successiva rimozione delle stesse tabelle a decorrere dal 1° luglio 2017.


Il Presidente dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter adottare quanto prima il divieto di pesca.

Sottoscritto dal Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale

7000



== AREA 306000 A DISTRETO DI ROSCINI DAL 10-04 AL 30-06